

L'ordine europeo d'indagine

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus sed felis sit amet ante lobortis aliquam ac non turpis. Mauris convallis, ligula sed aliquam bibendum, felis nisi sagittis ligula, non hendrerit quam massa at sem. Quisque id risus sit amet enim pellentesque luctus non ultrices nibh. Pellentesque ut justo in lacus tincidunt sagittis. Aliquam lobortis neque vel eros lobortis vitae tincidunt augue blandit. In hac habitasse platea dictumst.

Verso un nuovo modello di assunzione delle prove

La raccolta e l'utilizzo di prove tra gli Stati membri dell'Unione europea sono stati principalmente disciplinati da strumenti di assistenza reciproca, ivi compresa la [Convenzione](#) del 2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea. Tuttavia, il riconoscimento reciproco ha gradualmente guadagnato terreno, come illustrato dalla [decisione](#) quadro del 2008 relativa al mandato europeo di ricerca delle prove, la quale è stata comunque criticata per aver creato un sistema rigido e complesso che disciplina soltanto una serie ristretta di tipologie di prove specifiche. La predetta decisione quadro è stata attuata solamente da un numero limitato di paesi.

Il regime frammentato in materia di trasferimento delle prove, che prevede sia un'assistenza reciproca sia misure di mutuo riconoscimento, è stato oggetto di critiche da parte del [programma di Stoccolma](#). Il Consiglio europeo ha affermato che, sebbene occorra esaminare più a fondo la possibilità di un riconoscimento reciproco, ora sancito [dall'articolo 82, paragrafo 1](#), del TFUE, è necessario un nuovo approccio che tenga presente la flessibilità della mutua assistenza giudiziaria e che contempli quanti più tipi di prove possibile.

Proposta e relativo accoglimento

Facendo seguito al programma di Stoccolma, la Commissione ha pubblicato un [Libro verde](#) nell'ottica di introdurre un unico strumento di riconoscimento reciproco che andrebbe a sostituirsi a tutte le misure in essere nell'UE in materia di assunzione delle prove. Tuttavia, nel 2010 un gruppo composto da sette Stati membri ha avanzato, a norma dell'[articolo 76, lettera b\)](#), del TFUE, una [proposta](#) relativa all'ordine europeo di indagine (OEI) che ha fermato il processo di consultazione.

La proposta relativa all'ordine europeo di indagine si applicherebbe a quasi tutti i tipi di prove, avrebbe un ambito di applicazione molto maggiore rispetto al mandato europeo di ricerca delle prove, dal momento che contemplerebbe le prove che ancora non esistono (a titolo di esempio, la raccolta di deposizioni di un testimone) o che non sono direttamente disponibili (ad esempio, l'analisi di un campione di DNA). Si stabilirebbero i termini per decidere in merito al riconoscimento e all'esecuzione di un ordine europeo di indagine e i motivi di rifiuto verrebbero alquanto limitati. Le autorità di emissione potrebbero chiedere di contribuire all'esecuzione dell'OEI, sebbene tale circostanza non implichi alcuna competenza a svolgere attività di contrasto al di fuori del relativo Stato membro.

La [Commissione europea](#), il [Garante europeo della protezione dei dati](#) e l'[Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali](#) (FRA) hanno pubblicato i relativi pareri sulla proposta, la quale è stata inoltre oggetto di un ampio dibattito da parte della società civile e del mondo accademico. Diverse parti consultate considerano l'OEI uno strumento dalle notevoli implicazioni per i diritti individuali che sconvolgerà l'equilibrio esistente tra l'accusa e la difesa, dal momento che quest'ultima non sarebbe autorizzata a ricorrere allo strumento in parola. Alcuni hanno [lamentato](#) la mancanza di un nesso tra l'OEI e l'elaborazione della [tabella di marcia del Consiglio per il rafforzamento dei diritti procedurali](#) e hanno ritenuto che tale

Autore: Gregor Erbach, Members' Research Service

Servizi di Ricerca del Parlamento europeo

140753REV1

Il presente documento è una traduzione, realizzata dai servizi di traduzione del Parlamento europeo. Il documento originale in lingua inglese/francese è l'unica versione autentica. La presente nota informativa è una sintesi di informazioni già pubblicate e non riflette necessariamente le opinioni dell'autore o del Parlamento europeo. Il documento è esclusivamente destinato ai deputati e al personale del Parlamento europeo per la loro attività parlamentare. I link alle fonti di informazione che figurano nel presente documento potrebbero non essere accessibili dall'esterno della rete del Parlamento europeo. © Unione europea, 2014. Tutti i diritti riservati.

<http://www.eprs.ep.parl.union.eu> — <http://epthinktank.eu> — ep@ep.europa.eu



iniziativa fosse prematura. Detta argomentazione potrebbe tuttavia perdere attinenza vista la graduale adozione del [pacchetto dei diritti procedurali](#). Si è [posto l'accesso](#) sulla necessità che l'elenco di motivi di rifiuto venga ampliato, in particolare per quanto concerne i diritti fondamentali, il principio "ne bis in idem" e quello di proporzionalità. I predetti punti critici sono stati affrontati nel quadro dei triloghi.

Parlamento europeo

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE) ha [esaminato](#) la proposta (relatore Nuno Melo, PPE, Portogallo). Il 5 dicembre 2013 la commissione ha appoggiato il testo di compromesso concordato in sede di trilogo nel novembre 2013. Ora il [testo](#) deve essere approvato in Aula.